

Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge, la cedente e la cessionaria rendono disponibili di seguito, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti

Con l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 45 del 18 aprile 2026 (l'“**Avviso di Cessione**”), Giglio SPV S.r.l. (l'“**Acquirente**”) comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti (il “**Contratto**”), concluso in data 29 dicembre 2025 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, ha acquistato, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, da **Sardaleasing S.p.A.**, una società di locazione finanziaria operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via IV Novembre, 27, 07100 Sassari (SS), Italia e direzione generale in Via E. De Amicis, 51, 20123 Milano (MI), Italia, codice fiscale, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Sassari, n. 00319850905, R.E.A. n. SS – 61925, società appartenente al Gruppo Bper Banca, partita IVA n. 03830780361, iscritta all'albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 10, ABI n. 19257 (il “**Cedente**”), i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) maturati al, e maturandi dal, 30 settembre 2025, classificati come “sofferenze” (*non performing*) o “inadempienze probabili” (*unlikely to pay*) ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (*Matrice dei Conti*) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (*Matrice dei Conti*) come successivamente modificata e integrata, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 29 dicembre 2025 e derivanti da contratti di leasing che al 29 dicembre 2025, con riferimento ai crediti classificati come inadempimenti probabili, sono ancora in essere ovvero, con riferimento ai crediti classificati come “sofferenze”, sono stati oggetto di risoluzione contrattuale o scioglimento ex articolo 72-quater della Legge Fallimentare o ex articolo 177 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in ogni caso come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, inclusi i crediti contrassegnati da codice rapporto 188504, 198469 e 198877 l'efficacia della cui cessione era sospensivamente condizionata al verificarsi di talune condizioni sospensive. Le condizioni sospensive si sono avverate, anche per effetto di un accordo modificativo del Contratto. La cessione produce pertanto i suoi effetti giuridici a far data dal 7 aprile 2026 per le posizioni identificate dai codici rapporto 188504 e 198877 (i “**Crediti Ulteriori**”).